ASSOAmbiente
Associazione Imprese Servizi Ambientali
ed Economia Circolare

NOTA DI SINTESI

Regolamento UE 2023/1542 del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie

(GUUE n. L191 del 28 luglio 2023)

Il regolamento disciplina l'intero ciclo di vita delle batterie, dalla produzione al riutilizzo e al riciclaggio, e garantisce che siano sicure, sostenibili e competitive.

Il regolamento contiene i seguenti elementi chiave:

Capo I - Disposizioni generali (artt. da 1 a 5)

Tutti i tipi di batterie, comprese le batterie di avviamento, illuminazione e accensione (SLI), le batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT) quelle per o veicoli elettrici e batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse e le batterie progettate per essere aggiunte ad altri prodotti rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.
Il regolamento non si applica, invece, alle batterie inserite nelle apparecchiature connesse alla protezione della sicurezza essenziale degli Stati membri e nelle apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.
In particolare, il regolamento mira a promuovere il funzionamento efficiente del mercato interno delle batterie, riducendo nel contempo l'impatto ambientale negativo di tali prodotti e proteggendo la salute umana.
L'articolo 3 fornisce un ampio elenco di definizioni tra cui batteria, pacco batterie, moduli batteria, rigenerazione, batterie per autoveicoli e tipi di operatori.
L'articolo 4 stabilisce che gli Stati membri non devono vietare o limitare l'immissione sul mercato di pile conformemente alla proposta.
Per quanto riguarda le pile non conformi al regolamento, gli Stati membri non possono impedirne l'esposizione, purché un cartello indichi la non conformità di tali pile.
Inoltre, questi prodotti non conformi non possono essere commercializzati fino a quando non sono conformi ai requisiti necessari.
Inoltre, l'articolo 5 specifica che le pile dovranno rispettare i requisiti di sostenibilità e sicurezza, nonché l'obbligo di informazione ed etichettatura stabiliti dal regolamento per poter essere immesse sul mercato.

Capo II - Requisiti di sostenibilità e sicurezza (artt. 6-12)

Le restrizioni all'uso di sostanze pericolose nelle batterie sono stabilite all'articolo 6 e all'allegato I della proposta. Tali restrizioni riguardano in particolare sia il mercurio che il cadmio.
In particolare, qualora la salute umana sia minacciata da sostanze pertinenti, la Commissione può adottare atti delegati per modificare l'allegato I. Nel 2027 la Commissione elaborerà una relazione, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, sui rischi per la salute umana e l'ambiente posti da tali sostanze.
L'articolo 7 e l'allegato II forniscono, inoltre, norme sull'impronta di carbonio delle batterie dei veicoli elettrici (EV), delle batterie LMT e delle batterie industriali ricaricabili. In base a tali norme, deve essere

redatta una dichiarazione dell'impronta di carbonio per ciascun tipo di batteria, seguita dalla Commissione che elabora classi di prestazione in materia di impronta di carbonio e soglie massime del ciclo di vita.
L'articolo 8 evidenzia che la documentazione tecnica che deve accompagnare alcuni tipi di batterie deve includere informazioni sulla quantità di materiali recuperati e presenti in ciascun modello e lotto di pile, a partire da 60 mesi dopo l'entrata in vigore della proposta.
Inoltre, la disposizione sottolinea che le batterie devono contenere una quota minima di elementi recuperati, vale a dire: 16% di cobalto, 85% di piombo, 6% di litio e 6% di nichel 96 mesi dopo l'entrata in vigore della proposta. La percentuale è destinata ad aumentare a partire dal 18 agosto 2036.
L'articolo 9 e l'allegato III stabiliscono che le pile portatili possono essere immesse sul mercato solo dopo che le loro prestazioni elettrochimiche sono state soddisfatte a decorrere da 60 mesi dopo l'entrata in vigore della proposta o 24 mesi dopo il pertinente atto delegato della Commissione.
In linea con tale termine, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano i requisiti minimi per tali parametri in linea con il progresso tecnico e scientifico.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2030 sarà valutata la fattibilità di misure volte a eliminare gradualmente l'uso di batterie portatili non ricaricabili e sarà trasmessa una relazione ai colegislatori.
Infine, l'articolo 10 e l'allegato IV stabiliscono obblighi di informazione su determinati fattori di LMT, EV e batterie industriali ricaricabili.
L'articolo rileva inoltre che, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della proposta, la Commissione adotterà un atto delegato per stabilire tali requisiti minimi.
Ai sensi dell'articolo 11, le imprese che immettono pile sul mercato devono garantire che i rifiuti di pile possano essere rimossi e sostituiti dall'utilizzatore finale o da operatori indipendenti. Tali disposizioni si applicherebbero 42 mesi dopo l'entrata in vigore della proposta.
Inoltre, l'articolo 12, in combinato disposto con l'allegato V, richiede che i sistemi di stoccaggio dell'energia immessi sul mercato siano sicuri e siano stati sottoposti a prove per i parametri di sicurezza di cui all'allegato V.

Capo III - Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione (artt. 13-14)

La Commissione impone alle imprese, a partire dall'agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, di garantire che le batterie siano etichettate in modo visibile, leggibile e indelebile e che il codice QR da stampare consenta l'accesso alle informazioni pertinenti per la batteria.
Inoltre, alla Commissione deve essere conferito il potere di stabilire specifiche armonizzate per determinati requisiti in materia di etichettatura mediante un atto di esecuzione.
L'articolo 14 stabilisce requisiti relativi ai sistemi di gestione delle batterie che determinano la durata prevista delle batterie e lo stato di salute.

Capo IV - Valutazione della conformità delle pile (artt. 15-20)

Gli articoli 15 e 16 stabiliscono la presunzione di conformità delle pile e il potere della Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per determinati requisiti.
In particolare, queste norme armonizzate e i loro test mirerebbero a riflettere l'uso reale.
Inoltre, gli articoli 17 e 18 stabiliscono due diverse procedure di valutazione per quanto riguarda la valutazione della conformità e una dichiarazione UE di conformità, successivamente specificata nell'allegato IX della proposta.
Inoltre, le norme e le condizioni per l'apposizione della marcatura CE sono stabilite all'articolo 20.

Capo V - Notifica di conformità da parte degli organismi di valutazione (artt. 21-37)

Il capitolo sulla notifica della valutazione della conformità contiene per lo più disposizioni standard, ad eccezione di alcune clausole fondamentali.
A tale riguardo, gli articoli 23 e 25 stabiliscono requisiti relativi alle autorità di notifica, ossia obiettività e imparzialità, e agli organismi notificati.
Inoltre, l'articolo 33 stabilisce anche l'obbligo per gli operatori economici di effettuare diverse valutazioni della conformità per gli organismi notificati.

Capo VI - Obblighi degli operatori economici diversi dagli obblighi di cui ai capi VII e VIII (artt. da 38 a 46)

Per quanto riguarda il capo che stabilisce gli obblighi degli operatori economici, l'articolo 38 stabilisce requisiti estesi per i fabbricanti, quali la garanzia che tutte le pile commercializzate dispongano di numeri di identificazione del prodotto, di un unico punto di contatto e dei pertinenti valori dei parametri di cui all'allegato VII.
L'articolo 41 stabilisce requisiti per gli importatori, come la verifica che la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica siano state redatte, che la batteria rechi la marcatura CE. L'articolo 42 prevede inoltre obblighi per i distributori.
Infine, gli operatori del mercato che immettono sul mercato batterie usate dovrebbero anche garantire che l'esame, le prove di prestazione, l'imballaggio e la spedizione di tali batterie siano effettuati seguendo adeguate istruzioni di controllo della qualità e di sicurezza.

Capo VII - Obblighi degli operatori economici per quanto riguarda le politiche in materia di dovere di diligenza in batteria (artt. 47-53)

Il regolamento garantirà che entro agosto 2025 gli operatori economici si conformino a una serie di misure di dovuta diligenza, verificate da terzi.
Gli operatori che commercializzano batterie, che sono preparate per il riutilizzo, la ridestinazione o la rigenerazione, sono esenti da questi obblighi. Analogamente, anche gli operatori con un fatturato netto inferiore a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente non sarebbero soggetti a tali requisiti.
Queste misure vedrebbero le imprese impiegare sistemi di controllo e trasparenza stabiliti per le catene del valore, piani di gestione del rischio per le loro catene di approvvigionamento, nonché meccanismi di reclamo.

Capo VIII - Gestione dei rifiuti di pile (artt. 54-76)

L'articolo 55 stabilisce i requisiti per l'istituzione di un registro dei produttori per monitorare il rispetto dei requisiti del Capo VIII, mentre l'articolo 56 rileva che i produttori di pile sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore (EPR) per le pile commercializzate per la prima volta.
I requisiti relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di pile portatili e dei rifiuti di pile per autoveicoli sono stabiliti agli articoli 59 e 60, mentre gli articoli 62, 64 e 65 si concentrano rispettivamente sugli obblighi dei distributori, degli utilizzatori finali e degli impianti di trattamento.
Il Regolamento stabilisce all'articolo 69 i tassi di raccolta che gli Stati membri devono ottenere per i rifiuti di pile portatili e i rifiuti di pile LMT secondo una formula di cui all'allegato II, qualora gli obiettivi prefissi aumentino nel tempo.

Per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza del riciclaggio e di recupero dei materiali, l'articolo 71 della proposta sottolinea che tutte le pile raccolte devono entrare in un processo di riciclaggio, con l'obbligo per i riciclatori di garantire che ciascun processo raggiunga le efficienze minime di riciclaggio di cui all'allegato XII.
Ai sensi dell'articolo, la Commissione deve adottare un atto delegato entro 18 mesi dall'entrata in vigore della proposta per stabilire norme sul calcolo e la verifica delle efficienze di riciclaggio e sul recupero dei materiali.
Inoltre, la Commissione deve adottare atti delegati per modificare i livelli minimi di materiali recuperati per i rifiuti di pile di cui all'allegato XII alla luce del progresso tecnico e scientifico.
Un altro articolo chiave del capitolo riguarda l'articolo 72 sulle spedizioni di pile esauste. La disposizione sottolinea che i rifiuti di pile esportati al di fuori dell'UE devono essere conteggiati ai fini dell'adempimento degli obblighi e degli obiettivi solo quando possono fornire prove documentali che il trattamento è avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste nella proposta.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per stabilire norme che integrano i criteri per la valutazione di condizioni equivalenti.
L'articolo 76 stabilisce che gli Stati membri devono rendere pubblici i dati su determinati tipi di pile in funzione dei tipi di batterie.
I dati devono essere resi disponibili entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale i dati sono raccolti, devono essere leggibili meccanicamente, ordinabili e consultabili.
Inoltre, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione entro 24 mesi dall'entrata in vigore della proposta. Gli atti di esecuzione devono essere adottati secondo la procedura d'esame.

Capo IX - Passaporto digitale delle batterie (artt. 77-78)

Il Regolamento propone l'istituzione di un passaporto della batteria. L'articolo 77 stabilisce che, a decorrere da 42 mesi dopo l'entrata in vigore dello stesso, ogni batteria per veicoli industriali ed elettrici immessa sul mercato o messa in servizio la cui capacità è superiore a 2 kWh e ogni batteria LMT abbiano un registro elettronico o un passaporto delle batterie.
Il passaporto deve essere collegato alle informazioni sulle caratteristiche di base, accessibili online e consentire l'accesso alle informazioni sui valori per le prestazioni, tra gli altri.

Capo X - Vigilanza del mercato dell'Unione e procedure di salvaguardia dell'Unione (artt. da 79 a 84)

L'articolo 79 stabilisce le procedure da seguire a livello nazionale per trattare le pile che presentano un rischio. La proposta rileva che, quando si sospetta che una batteria rappresenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, l'autorità competente deve effettuare una valutazione in relazione alla batteria in questione che copra tutti i requisiti pertinenti.
Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure restrittive nei confronti delle pile interessate entro un termine ragionevole deciso dalle autorità competenti del mercato.
L'articolo 80 sottolinea la procedura di salvaguardia dell'UE, in base alla quale la Commissione avvia consultazioni con gli Stati membri e gli operatori economici interessati quando sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro.
La Commissione dovrebbe completare tale valutazione entro un mese.
Inoltre, la Commissione può adottare un atto di esecuzione che decida se la misura nazionale sia giustificata o meno, secondo la procedura d'esame.

In particolare, l'articolo 81 presenta misure sulle pile conformi che presentano tuttavia un rischio e l'articolo 82 sulle misure per le pile che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 81.
Infine, l'articolo 83 consente alle autorità di vigilanza del mercato di chiedere il ricorso ad azioni correttive qualora una batteria risulti non conforme o qualora l'operatore violi un obbligo derivante dalle norme sul mercato unico, la sostenibilità, la sicurezza, l'etichettatura e il dovere di diligenza.

Capo XI - Appalti pubblici verdi e procedura di modifica delle restrizioni sulle sostanze (artt. 85-88)

L'articolo 85 stabilisce le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto dell'impatto ambientale delle batterie e conferisce alla Commissione, entro 72 mesi dall'entrata in vigore della proposta, il potere di adottare atti delegati che stabiliscano i criteri per aggiudicare le procedure di appalto per le batterie sulla base di requisiti di sostenibilità.
La disposizione specifica inoltre che devono essere incluse specifiche tecniche per garantire che un prodotto sia scelto tra altri prodotti con impatti ambientali significativamente inferiori nel corso del loro ciclo.
L'articolo 86 consente inoltre alla Commissione di chiedere all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di preparare un fascicolo sulla restrizione delle sostanze, compresa una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative.

Capo XII - Poteri delegati e procedura di comitato (artt. 89-90)
La proposta della Commissione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafo 2 quater, all'articolo 45 bis, paragrafo 3 bis, all'articolo 45 septies, paragrafo 3, all'articolo 48, paragrafo 8, all'articolo 48 bis, paragrafo 8, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4, 5 e 5 ter, all'articolo 58, paragrafo 3, 65, paragrafi 2 e 3, e 70, paragrafo 3, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. Tale potere deve essere prorogato per periodi di identica durata, a condizione che i colegislatori non si oppongano alla proroga tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
Per contro, la proposta specifica che la delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14, paragrafi 2 e 2 quater, all'articolo 45 bis, paragrafi 3 e 3, e l'articolo 70, paragrafo 3, può essere revocato in qualsiasi momento dai colegislatori.

Capo XIII - Modifiche (artt. 91-92)
L'articolo 91 modifica il regolamento (UE) 2019/1030 per includere il nuovo regolamento della Commissione.

Capo XIV - Disposizioni finali (artt. 93-96)
Ai sensi dell'articolo 93, gli Stati membri devono stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e notificarle alla Commissione 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Inoltre, la Commissione deve riferire in merito all'applicazione del regolamento e al suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno entro il 30 giugno 2031. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa, se ritenuto necessario.
Inoltre, la relazione conterrebbe una valutazione specifica sulla necessità di una proposta legislativa concernente le misure sulla restrizione delle sostanze.

Inoltre, l'articolo 95 stabilisce le norme transitorie e rileva che la direttiva sulle batterie deve essere abrogata 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, ad eccezione di alcuni articoli, che continueranno ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2025.
Infine, il regolamento entrerà in vigore il 17 agosto e si applicherà il 18 febbraio 2024.
Sono tuttavia stabilite date specifiche per la presentazione delle domande per le seguenti disposizioni:

- l'articolo 11 si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2027;
- l'articolo 17 e il capo VI si applicheranno a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell'articolo 17, paragrafo 2, che si applicherà a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
- il capo VIII si applicherà a decorrere dal 18 agosto 2025.

Roma 2 agosto 2023

p79683